

CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ISCRIZIONE E L'AMMISSIONE
ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA
(in caso di eccesso di domande rispetto ai posti disponibili)

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 60 del 07/12/2023

In caso di eccesso di domande rispetto ai posti disponibili vengono predisposte più graduatorie, come di seguito esplicitato.

Alla seconda graduatoria si ricorre solamente una volta esaurita la prima, alla terza una volta esaurita la seconda, etc.

All'interno di ciascuna graduatoria vengono predisposte due fasce in funzione del compimento dei 6 anni d'età dell'alunno.

Inoltre, all'interno delle fasce, l'ordine di ammissione viene delineato dalle priorità.

Vanno indicate, in fase di iscrizione, le voci che corrispondono alla propria situazione familiare, facendo molta attenzione alle corrispettive note.

GRADUATORIE

- 1) alunni residenti nel comune
- 2) alunni residenti nell'ambito territoriale della scuola
- 3) alunni con domicilio **(1)** nell'ambito territoriale della scuola
- 4) alunni non residenti e non domiciliati nell'ambito territoriale della scuola

FASCE

- I) compimento dei 6 anni d'età entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento
- II) compimento dei 6 anni d'età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento

PRIORITÀ

- a) frequenza della scuola dell'infanzia dell'istituto
- b) frequenza in corso presso la stessa scuola di fratelli
- c) bambini con maggiore necessità di frequentare la scuola
 - c1) mancanza di entrambi i genitori o della madre o del padre (orfano/genitore unico)
 - c2) assenza di entrambi i genitori **(2)** o della madre o del padre **(3)**
 - c3) bambini DA; con certificazioni ASL; seguiti dai servizi sociali;
 - c4) mancanza in famiglia di altre persone a cui il bambino possa essere affidato
 - c5) presenza in famiglia di altri minori (inferiori ai 3 anni) o di persone anziane o comunque bisognose di assistenza
- d) iscrizione entro il termine di legge
- e) iscrizione fuori termine di legge

NOTE

- 1) Va documentato l'interesse legittimo a delegare nonni/parenti residenti nella località della scuola ad occuparsi del minore ivi domiciliato.
- 2) Per lavoro a tempo indeterminato o determinato documentabile.
- 3) L'assenza di uno dei genitori è riferita a situazione familiare di fatto: separazione, divorzio, o altri motivi documentabili.

NB: a pari condizioni prevale l'età maggiore e diversamente abile.

L'Amministrazione si riserva di attivare le opportune verifiche o di richiedere idonee documentazioni rispetto alle dichiarazioni fatte, anche procedendo attraverso controlli a campione.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non validità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici e le dichiarazioni mendaci saranno punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il limite del numero degli alunni accoglibili è fissato a 26 unità per ciascuna classe per anno scolastico.